



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

CAMERA PENALE DI NAPOLI

Centro Direzionale – Piazza Cenni – Nuovo Palazzo di Giustizia

Tel. 081/2232280 – 081/5511318 - 081/2142181 (fax)

e-mail: camerapenale@gmail.com

www.napoli.camerepenali.it

La Giunta della Camera Penale di Napoli,

ritenuto

che, in perfetta aderenza ed osservanza rispetto a quanto approvato nel corso dell'assemblea generale degli iscritti tenutasi in data 28.11.2013 (documento che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante), occorre assumere specifiche iniziative,

delibera

la convocazione di un'assemblea generale degli iscritti per il giorno **16 dicembre 2013** con all'ordine del giorno gli argomenti di cui all'allegato documento assembleare, con contestuale astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria del settore penale degli avvocati nel rispetto della normativa di legge in materia e del codice di autoregolamentazione, invitando a partecipare la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane e ad aderire le Camere Penali del Distretto.

Napoli, 29.11.2013

Il Presidente

Avv. Domenico Ciruzzi

Il Segretario

Avv. Alfredo Sorge



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

CAMERA PENALE DI NAPOLI

Centro Direzionale – Piazza Cenni – Nuovo Palazzo di Giustizia

Tel. 081/2232280 – 081/5511318 - 081/2142181 (fax)

e-mail: camerapenale@gmail.com

www.napoli.camerepenali.it

L'Assemblea Generale della Camera Penale di Napoli, tenutasi in data 28 novembre 2013 presso la Sala Arengario del Nuovo Palazzo di Giustizia, premesso quanto segue:

D)

È indubbio che si sta sedimentando nel mondo e nei Tribunali del nostro Paese la c.d. cultura del diritto penale del nemico.

Il “diritto penale del nemico” presuppone l’ esistenza di un doppio diritto penale e processuale: uno, codificato per la moltitudine dei cittadini; l’altro, ben più severo, non tipizzato ed elusivo dei principi costituzionali, per chi viene individuato come “nemico”.

La sedimentazione di una cultura della contrapposizione “amico - nemico”, potrebbe comportare il grave rischio di diversificare il concetto di destinatario della norma penale, i cui diritti inviolabili potrebbero essere sospesi *sine die* allorché ne intervenisse l’individuazione come “nemico”.

Una cultura determinata dalla domanda di sicurezza che è ormai il tema principale di cui si parla e di cui soprattutto la politica sembra occuparsi, in quanto effettivamente dal cittadino proviene questa esigenza di sicurezza.

Sul punto occorre, tuttavia, evidenziare che le rapide, ma sempre fuorvianti, scorciatoie dell’immediato consenso, inducono i soggetti della politica ad avallare la confusione sempre più diffusa nei cittadini tra la legittima esigenza di sicurezza e l’invocazione di interventi meramente repressivi, corredata dalla richiesta congiunta di

depauperare le garanzie dell' inquisito.

E' opportuno allora ancora una volta ribadire che il binomio sicurezza-repressione è uno slogan destinato a produrre consensi immediati ma nessun risultato concreto, se non in termini esclusivamente peggiorativi.

La politica, poiché non riesce a dare attuazione alla seconda parte dell'art. 3 della Costituzione – ovvero non è in grado di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona – cela tale gravissimo inadempimento facendo ricorso assolutamente improprio al diritto penale.

In tal modo, placa la legittima esigenza di sicurezza del cittadino promulgando, per ogni evento sociale che la stessa politica non riesce a soddisfare, mistificanti fattispecie penali ed aggravamenti di pena, nonché disposizioni processuali eccezionali (cd. "doppio binario"), eludendo peraltro, in tal modo, la necessità che in uno Stato democratico vi sia un diritto penale minimo ed un unico processo valido per tutti i cittadini.

In tema di "doppio binario", la Camera Penale di Napoli rileva - da ultimo, tra tante altre questioni già sollevate - come il continuo mutamento dei collegi giudicanti, nelle more della celebrazione di istruttorie dibattimentali relative a processi complessi e delicati in ragione del numero degli imputati coinvolti, nonché delle imputazioni loro contestate, sia oramai divenuta una triste prassi quotidiana che si registra all'interno del Distretto. Continuo e, per certi versi, preoccupante è, infatti, il passaggio di magistrati da una sezione ad un'altra.

Al di là della tutela offerta dal Legislatore ai principi di immediatezza ed oralità con la previsione contenuta nell'art. 525 comma 2 c.p.p., il problema si pone in ordine ai processi nell'ambito dei quali oggetto di contestazione sono i reati cui fa riferimento l'art. 190bis c.p.p.

Ove ricorrano le condizioni previste da tale norma, infatti, il diritto alla prova riconosciuto alle parti in ragione dell'art. 190 c.p.p., genericamente regolato in virtù di una "presunzione di ammissibilità", viene derogato, subendo un sensibile affievolimento.

Tale deroga, con tutta evidenza, è destinata ad incidere sulla regola contenuta nel comma 2 dell'art. 525 c.p.p.; di talchè, allorquando si proceda per uno dei reati cui si fa riferimento nell'art. 190bis c.p.p., l'eventuale mutamento, in tutto o in parte, del

collegio giudicante costituisce una circostanza assolutamente neutra, oltre che irrilevante ai fini della validità della deliberazione, essendo le prove assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale legittimamente utilizzabili.

A ben vedere, l'affievolimento del diritto alla prova riconosciuto alle parti, a norma dell'art. 190*bis* c.p.p., in uno alla sua capacità di influenzare l'applicazione di altre regole, quale quella disciplinata nel comma 2 dell'art. 525 c.p.p., risponde ad una precisa scelta legislativa.

La *ratio* sottesa alla disciplina in parola, infatti, è stata rinvenuta dal Legislatore nell'esigenza di tutelare le persone che si siano già esposte a gravi pericoli personali per aver reso dichiarazioni a carico di imputati considerati estremamente pericolosi. Ciò, già in sede di lavori preparatori all'attuale codice di rito, giustificò l'esigenza di prevedere un totale capovolgimento della presunzione di ammissibilità delle prove richieste dalle parti.

In altri termini, nell'eventualità in cui il processo abbia ad oggetto uno dei reati richiamati dall'art. 51 comma 3*bis* c.p.p. ovvero un delitto di natura sessuale rispetto al quale rivesta la qualità di testimone un soggetto minore degli anni sedici, il legislatore ha ritenuto di privilegiare la tutela delle persone che rappresentano la fonte di prova rispetto al pieno diritto delle parti all'ammissione delle prove, cui viene offerta tutela nella misura in cui sia ritenuta necessaria sulla base di specifiche esigenze. In particolare, l'ammissione della prova dichiarativa richiesta avviene solo se essa riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ma non anche quando verte sugli stessi fatti o circostanze.

Conseguentemente ed a tutela delle medesime esigenze, sebbene in deroga al contenuto del comma 2 dell'art. 525 c.p.p., è possibile che partecipino alla deliberazione della sentenza anche quei giudici che abbiano partecipato al dibattimento solo in parte.

Né dai lavori preparatori al nuovo codice né dai commenti della dottrina, né tanto meno dai principi giurisprudenziali enucleati dalla Corte di cassazione è desumibile che la disciplina in parola, al pari delle ricadute che essa ha su altri principi processuali, sia stata prevista dal Legislatore al fine di salvaguardare il principio di non dispersione delle prove rispetto all'eventuale mutamento del collegio giudicante.

In sintesi, pertanto, la disciplina contenuta nell'art. 190bis c.p.p., al pari delle conseguenze ad essa connesse, ha carattere assolutamente eccezionale ed è assolutamente slegata ed estranea alle esigenze di carattere amministrativo e/o organizzativo riguardanti la composizione dei collegi giudicanti.

Di talché, la prassi invalsa all'interno del Tribunale, in virtù della quale nell'ambito della celebrazione di istruttorie dibattimentali relative a processi aventi ad oggetto reati di criminalità organizzata, si assista ad un continuo mutamento dei membri del collegio giudicante, fino ad arrivare alla conseguenza che nessuno dei giudici che partecipano alla deliberazione della sentenza abbia presenziato alla totalità dell'istruttoria medesima (come di recente segnalato dal Prof. Avv. Gustavo Pansini), appare assolutamente inaccettabile, oltre che volta a snaturare oltre modo ed al di là delle intenzioni del legislatore i principi dell'oralità, dell'immediatezza e del contraddittorio cui i primi due sono funzionali.

Sebbene consapevole delle difficoltà quotidianamente incontrate dal Capo dell'Ufficio Giudiziario in argomento nell'organizzazione ed armonizzazione delle sezioni del tribunale e finanche dei collegi afferenti alle singole sezioni, la Camera Penale di Napoli stigmatizza tale prassi, sul presupposto che il trasferimento di un magistrato debba essere previsto ed eseguito tutelando i diritti dei cittadini imputati. Ciò attraverso il rispetto delle regole processuali poste a garanzia dell'accertamento affidabile - che è l'obiettivo cui ogni giudice deve tendere la propria attenzione - ed evitando, al tempo stesso, che le medesime regole, quale quella desumibile dal combinato disposto degli art. 190bis e 525 comma 2 C.p.p. (almeno apparentemente ottemperate), si trasformino in un inaccettabile strumento posto ad esclusivo vantaggio e tutela della vita organizzativa degli Uffici Giudiziari.

Sul punto, si rappresenta che la dura critica avanzata dalla Camera Penale di Napoli in ordine al frequente abuso dell'art. 190 bis ha ricevuto piena solidarietà da parte dell'Unione delle Camere Penali Italiane che, nella delibera del 25 novembre 2013, ha stigmatizzato la prassi invalsa nei tribunali del Distretto partenopeo ed ha evidenziato come la tematica, di straordinaria importanza, verrà affrontata nel convegno

nazionale “Il Codice bis” organizzato dall’U.C.P.I. che si terrà a Catanzaro il 29 e 30 novembre 2013.

In ragione di quanto sin qui evidenziato e stante l’inerzia sul punto della Magistratura, la Camera Penale di Napoli invita i colleghi a riflettere ed a discutere sull’opportunità di proporre reiteratamente questione di legittimità costituzionale per palese contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell’art. 190 bis c.p.p. nella parte in cui prevede un regime differenziato per taluni delitti indicati nell’art. 51 comma 3 bis rispetto alla regola generale sancita dal combinato disposto di cui agli artt. 511, comma II, 525 e 526 c.p.p.

II)

Per quanto attiene la drammatica emergenza carceraria che si registra nel nostro Paese, si ribadisce che l’energia prorompente profusa dal Ministro della Giustizia per un pur apprezzabile gesto umanitario andrebbe più correttamente finalizzata ad ottenere provvedimenti generalizzati nell’interesse di tutti i detenuti e che, di contro si assiste all’**inerzia irresponsabile** del governo delle “larghe intese” in relazione al degrado ed al sovraffollamento delle carceri italiane, già duramente censurato dal Consesso Europeo.

Nel necessario tentativo di porre fine ad una situazione di palese illegalità, la Camera Penale di Napoli, unitamente alle Camere Penali del Distretto, redigerà un documento con cui sarà sollecitato un provvedimento di amnistia ed indulto da inviare al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera ed al Ministro della Giustizia.

III)

Le Camere Penali di Napoli e del Distretto rappresentano, altresì, che vi è stato un incontro con il Presidente della Corte di Appello di Napoli, con la partecipazione di altre Camere penali del Distretto, per la redazione di un protocollo di intesa che, al pari

di quanto è già avvenuto per i processi dinanzi al Tribunale, regolamenti l'orario di inizio e di chiusura delle udienze dinanzi la Corte di Appello.

Sul punto, si auspica, pertanto, che in tempi brevissimi le udienze dinanzi alla Corte di Appello, al pari delle udienze dinanzi al Tribunale, avranno inizio e fine predeterminate.

Da ultimo, si rappresenta che è in atto nel paese una tendenza culturale protesa a vanificare progressivamente il giudizio di secondo grado. Tale indivisibile orientamento rischia di svuotare di ogni significato il giudizio di secondo grado, con conseguente gravissima compressione dei diritti dei cittadini imputati e con la progressiva marginalizzazione e delegittimazione degli avvocati difensori.

Su tale aspetto, la Camera Penale di Napoli – di concerto con le altre Camere Penali di tutto il territorio nazionale – vigilerà attentamente al fine di impedire la compressione e lo svuotamento dei diritti degli imputati.

IV)

È, ancora, preciso impegno della Camera Penale di Napoli e delle Camere Penali del distretto portare avanti, a livello nazionale, un progetto di riforma del gratuito patrocinio che, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione, nel rendere effettivo e celere l'istituto, **ampli il novero dei soggetti legittimati innalzando sensibilmente i limiti reddituali per poter accedere al patrocinio a carico dello Stato.** Ed invero, è indubbio che i limiti reddituali previsti dalle disposizioni vigenti siano eccessivamente restrittivi e, di conseguenza, comprimano il diritto di difesa di migliaia di cittadini, essendosi dolorosamente allargata la fascia dei più deboli non in grado di affrontare gli elevati costi di un processo penale.

V)

Considerato, altresì:

che la giurisdizione riceve continui attacchi che comprimono la terzietà del giudice;

che i principi di oralità ed immediatezza che hanno ispirato il legislatore del codice accusatorio rischiano di essere vanificati da una normativa che consente la disapplicazione ed il travolgimento di tali principi attraverso il ricorso sistematico all'articolo 190 bis c.p.p., sicché di fatto il processo accusatorio si sta trasformando in un processo documentale;

che tale applicazione costante ha di fatto creato un doppio binario nello svolgimento del processo penale che mina la parità e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;

che tale applicazione trova fondamento in un continuo ricorso alla contestazione di aggravanti, in moltissimi casi escluse dalle sentenze, che determinano l'applicazione di tali norme;

che, attraverso il ricorso alla legislazione di “*emergenza*” che interviene di volta in volta sull'onda di emotività ed eventi straordinari, è stato stravolto l'intero processo accusatorio e che tale sistema spurio sta progressivamente “*infettando*” altre fattispecie di reato, tanto da trasformare l'eccezione in regola;

che la parità tra le parti postula una effettiva, concreta e reale parità tra Accusa e Difesa davanti al Giudice e non solo una collocazione spaziale nell'aula di Giustizia;

che il “*Giudice terzo ed imparziale*” è quel giudice che non condivide formazione, concorso, carriera, stanza e collegi con una delle parti processuali;

che ciò postula da un lato la necessità della divisione delle carriere e dall'altro il problema delle incompatibilità;

che l'indipendenza e la terzietà del Giudice, sempre sostenute e difese strenuamente dall'Avvocatura, costituiscono un caposaldo della giurisdizione;

che anche a Napoli recenti episodi oggetto di indagine, oggi trasferita a Roma, hanno registrato fatti che preoccupano circa la serena attuazione della giurisdizione;

che la prassi di “*riservare*” a fine udienza la decisione cumulativa dei processi trattati vanificano non soltanto il principio di immediatezza del dibattimento, ma altresì quello di oralità, che sono propri del processo accusatorio;

che i problemi di organico ed il ricorso alle applicazioni di magistrati non possono rappresentare una giustificazione a fronte proprio di processi particolarmente “*gravi*” e, quasi sempre, con imputati detenuti per i reati per i quali sono previste pene severe;

che la gravità delle imputazioni non giustifica il protrarsi della custodia cautelare oltre ogni limite, attraverso lo svolgimento di udienze “a singhiozzo” che determinano, però, la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare;

che si impone, in questi come in altri casi, il rigoroso rispetto della norma inserita – a tutela del principio di concentrazione del dibattimento - che impone la prosecuzione del dibattimento nel giorno seguente non festivo e comunque non oltre dieci giorni;

che la “gestione” dei collaboratori di giustizia da parte del P.M. impone una revisione normativa, oltre che di prassi applicativa, non essendo tollerabile che non venga previsto e rispettato sempre – a prescindere dalla condizione carceraria o meno del dichiarante - l'obbligo di fonoregistrazione delle loro dichiarazioni, rendendo così impossibile il controllo della genuinità della risposta; così, del pari, risulta inaccettabile – come già denunciato dalla Camera Penale di Napoli nel corso del convegno *La gestione dei collaboratori di giustizia: “...omissis...”* del 26.06.2012 - l'imposizione di “omissis” *sine die* che non consentono, di fatto, alcuna verifica di riscontro alle loro dichiarazioni;

che, sempre in tema di collaboratori di giustizia, si assiste alla sistematica elusione - da parte dell'A.G. che interroga il dichiarante nella fase delle indagini - del divieto di porre domande suggestive. Ed, invero, non è revocabile in dubbio che il divieto di porre domande suggestive riguardi necessariamente anche la fase pre – dibattimentale e che solo in sede di controesame (sede istituzionalmente demandata a verificare l'attendibilità del dichiarante e della dichiarazione) sia consentito porre domande che contengono suggerimenti. In ogni caso, stante l'incertezza applicativa, risulterebbe opportuno introdurre l'obbligo legislativo, **sanzionato a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte**, per gli ufficiali di Polizia Giudiziaria e per i Pubblici Ministeri che procedono, nella fase delle indagini preliminari, ad interrogare i testi e i collaboratori di giustizia, di attenersi alle regole di cui all'art. 499 cod. proc. pen..

Ed invero, il principio della formazione della prova in contraddittorio tra le parti, risulta irrimediabilmente “svuotato” dalla possibilità (divenuta, purtroppo, la regola) per l'inquirente di formulare, nella fase delle indagini e senza la presenza del difensore, domande a dir poco suggestive a testi e collaboratori di giustizia.

Il dibattimento, a seguito ed a causa di interrogatori e di S.I.T. “inquinati” da domande suggestive, generiche e, talvolta, tendenziose, rischia di degradare a mero simulacro.

La disciplina delle contestazioni consente, invero, di “recuperare” quanto dichiarato dal propalante nella fase delle indagini di tal che si assiste frequentemente a sentenze di condanna fondate su dichiarazioni rese nella fase investigativa a seguito di domande poste in violazione delle regole sancite dall’art. 499 c.p.p.; da ciò ne consegue il totale svilimento dei principi che informano il processo di tipo accusatorio.

In ragione di quanto sin qui evidenziato risulta necessario estendere l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 499 c.p.p. anche alla fase investigativa (anche tale proposta è già stata avanzata dalla Camera Penale di Napoli nel corso del convegno *La gestione dei collaboratori di giustizia: “...omissis...”* del 26.06.2012);

che – in tema di fuorvianti rapporti tra mezzi di informazione e processo penale così come già più volte duramente denunciato dalla Giunta della Camera Penale di Napoli sino a farne un punto centrale del proprio programma - sebbene “...*la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente...*”, non di meno si assiste quasi diuturnamente, attraverso organi di stampa, alla pubblicazione di ampi stralci di provvedimenti o di atti, alcuni dei quali relativi ad arresti in flagranza riportanti quasi sempre perfettamente il contenuto degli atti processuali; alla stessa stregua, viene propalata, con frequenza, la notizia della iscrizione nel registro degli indagati;

che, nonostante i ripetuti contatti con i vertici degli Uffici Giudiziari ed i protocolli sottoscritti, si assiste sovente ad una tendenza alla loro elusione;

che, in particolare, soprattutto nei giudizi pendenti in corte d'appello, si verifica un quasi quotidiano ritardo dell'inizio dell'udienza con gravi disagi ed accumuli di ritardi con il conseguente protrarsi delle udienze fino ad ora tarda. Disagi che, si auspica, possano venir meno a seguito della sottoscrizione di un protocollo, su iniziativa già intrapresa nei giorni scorsi dalla Camera Penale di Napoli e dalle Camere Penali del Distretto;

che, su tutti gli argomenti citati, appare opportuno un confronto ed una profondità riflessione che coinvolga anche l’Unione e le altre camere penali del distretto, come del resto si sta già verificando da circa un biennio in forza di un preciso intento dalla Camera Penale di Napoli,

tanto premesso e considerato,

approva all'unanimità l'antescritto documento (originato da più mozioni successivamente riunite) e dà mandato alla Giunta di indire una nuova assemblea generale per il giorno 16 dicembre 2013 - con contestuale giornata di astensione dalle udienze -, che abbia all'ordine del giorno le suddette tematiche, invitando la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane a partecipare e ad indire una Giornata Nazionale della Giustizia.

Napoli, 28 novembre 2013

L'Ufficio di Presidenza

Avv. Domenico Ciruzzi (presidente)

Avv. Alfredo Sorge (segretario)

Avv. Bruno Botti (garante della correttezza delle votazioni)

